



**CITTA' DI LISSONE**  
**Provincia di Monza e della Brianza**

**RELAZIONE TECNICA FINANZIARIA SULL'IPOTESI DI CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO RELATIVO AL PERSONALE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI DEL COMUNE DI LISSONE – ANNO 2022**

**MODULO I - LA COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA**

La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa costituisce uno specifico atto dell'Amministrazione teso a quantificare l'ammontare esatto delle risorse disponibili, in applicazione delle regole contrattuali e normative vigenti.

Il Fondo 2022 per le risorse decentrate è stato costituito in via provvisoria con determinazione n. 724 del 14.7.2022, successivamente integrato con determinazione n. 1403 del 14.12.2022, avente ad oggetto *"Fondo risorse decentrate di cui all'art. 67 del CCNL 21.5.2018 comparto funzioni locali - anno 2022. Applicazione art. 79 del CCNL 16.11.2022 Comparto funzioni locali – Triennio 2019-2021."* Entrambi i provvedimenti hanno avuto il parere favorevole del Collegio dei Revisori.

Alle risorse del Fondo 2022 libere da vincoli di destinazione e disponibili per la contrattazione integrativa, pari a 118.468,45 euro (valore previsionale), si aggiungono per effetto della deliberazione di Giunta Comunale n. 291 del 30.11.2022, recante l'approvazione degli *"Indirizzi per la contrattazione decentrata integrativa per l'anno 2022. Integrazione risorse del Fondo risorse decentrate 2022 in applicazione dell'art. 79 del C.C.N.L. relativo al personale del Comparto funzioni locali – Triennio 2019-2022"*, le seguenti ulteriori risorse:

- 19.145,50 derivanti da risparmi sul Fondo per il trattamento accessorio del personale incaricato di Posizione Organizzativa;
  - 1.250,00 euro, derivanti da risparmi sulle risorse destinate al riconoscimento di specifiche responsabilità (*70-quinquies comma 1 C.C.N.L.*) e funzioni (*art. 56-sexies, CCNL 2018*);
- per un totale di 138.863,95 euro (valore previsionale).

**Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità**

In questa parte sono inserite le risorse del Fondo storiche e consolidate previste dall'art. 67 del C.C.N.L. del 21.5.2018 e riconfermate dall'art. 79 del C.C.N.L. 16.11.2022

**Risorse storiche consolidate:** ai sensi art. 67, comma 1, del C.C.N.L. Comparto Funzioni Locali del 21.5.2018, *"A decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate", è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004. Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative."*

**A sommario**

- art. 15, comma 1, lett. a) del C.C.N.L. dell'1.4.1999; gli importi dei fondi di cui all'art. 31, comma 2, lettere b), c), d) ed e) del CCNL 6.7.1995, e successive modificazioni ed integrazioni, previsti per l'anno 1998 e costituiti in base alla predetta disciplina contrattuale, comprensivi anche delle eventuali economie

previste dall'art. 1, comma 57 e seguenti della l. 662/96, nonché la quota parte delle risorse di cui alla lettera a) dello stesso art. 31, comma 2, già destinate al personale delle ex qualifiche VII ed VIII che risulti incaricato delle funzioni dell'area delle posizioni organizzative calcolata in proporzione al numero dei dipendenti interessati: € **225.162,85**;

- art. 15, comma 1, lett. b) del C.C.N.L. dell'1.4.1999; le eventuali risorse aggiuntive destinate nell'anno 1998 al trattamento economico accessorio ai sensi dell'art. 32 del CCNL del 6.7.1995 e dell'art. 3 del CCNL del 16.7.1996, nel rispetto delle effettive disponibilità di bilancio dei singoli enti: € **35.785,57**;
- art. 15, comma 1, lett. g) del C.C.N.L. dell'1.4.1999; l'insieme delle risorse già destinate, per l'anno 1998, al pagamento del livello economico differenziato al personale in servizio, nella misura corrispondente alle percentuali previste dal CCNL del 16.7.1996: € **27.669,69**;
- art. 15, comma 1, lett. h) del C.C.N.L. dell'1.4.1999; dalle risorse destinate alla corresponsione della indennità di L. 1.500.000 di cui all'art. 37, comma 4, del CCNL del 6.7.1995 (indennità di funzione per ex 8° Q.F.): € **7.878,12**;
- art. 15, comma 1, lett. j) del C.C.N.L. dell'1.4.1999: un importo dello 0,52% del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza, corrispondente all'incremento, in misura pari ai tassi programmati d'inflazione, del trattamento economico accessorio con decorrenza dal 31.12.1999 ed a valere per l'anno successivo: € **18.158,97**;
- art. 15, comma 1, lett. l), del C.C.N.L. dell'1.4.1999; l'amministrazione comunale ha ritenuto opportuno, sulla base di specifico orientamento applicativo reso dall'A.R.A.N., sottrarre la quota relativa al trattamento accessorio del personale A.T.A. a suo tempo trasferito allo Stato, con riferimento in particolare a quanto attribuito a titolo di salario accessorio nell'anno 1999 e tenendo conto delle funzioni effettivamente trasferite: - € **31.024,78**;
- art. 4, comma 1 del C.C.N.L. del 5.10.2001; gli enti, a decorrere dall'anno 2001, incrementano le risorse del fondo di cui all'art. 15 del CCNL dell'1.4.1999 di un importo pari all'1,1% del monte salari dell'anno 1999, esclusa la quota relativa alla dirigenza: € **39.767,12**;
- art. 32, comma 1 del C.C.N.L. del 22.1.2004; le risorse decentrate previste dall'art. 31, comma 2, sono incrementate, dall'anno 2003, di un importo pari allo 0,62% del monte salari, esclusa la dirigenza, riferito all'anno 2001: € **26.497,93**;
- art. 32, comma 2 del C.C.N.L. del 22.1.2004; gli enti incrementano ulteriormente le risorse decentrate indicate nel comma 1 e con decorrenza dall'anno 2003 con un importo corrispondente allo 0,50% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, questa previsione è applicabile in quanto la spesa del personale rilevata dal conto del bilancio dell'esercizio 2001 (come precisato dalla dichiarazione congiunta n. 21 dello stesso C.C.N.L. 22 gennaio 2004) è inferiore al 39% delle entrate correnti: € **21.369,30**;
- art. 4, comma 1, del C.C.N.L. del 9.5.2006; gli enti locali, nei quali il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia non superiore al 39%, a decorrere dal 31.12.2005 e a valere per l'anno 2006, incrementano le risorse decentrate di cui all'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004 con un importo corrispondente allo 0,5% del monte salari dell'anno 2003, esclusa la quota relativa alla dirigenza: € **21.551,41**;
- art. 8, comma 2, del C.C.N.L. dell'11.04.2008; gli enti locali incrementano le risorse decentrate di cui all'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004 con un importo corrispondente allo 0,6% del monte salari dell'anno 2005, esclusa la quota relativa alla dirigenza, qualora rientrino nei parametri di cui al comma 1 ed il rapporto tra spese del personale ed entrate correnti sia non superiore al 39%.”: € **26.778,19**;
- art. 15, comma 5, del C.C.N.L. dell'1.4.1999; limitatamente agli effetti derivanti dall'incremento delle dotazioni organiche: € **10.089,21**.
- art. 67, comma 1, del C.C.N.L. del 21.5.2018; nell'importo consolidato di cui al presente comma confluisce altresì l'importo annuale, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di “alta professionalità”: € **8.386,17**.

– **Totale: € 438.069,75**

#### **A sottrarre**

- Art. 67, comma 1 del C.C.N.L. 21.5.2018; le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato **al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative: € 131.872,32**
- Art. 15, comma 5 del C.C.N.L. 21.5.2018; risorse destinate alle Posizioni Organizzative dal C.D.I. dell'11.12.2019: **€ 14.000,00**  
Per un totale a sottrarre di **145.872,32**.

**Totale risorse storiche consolidato al netto delle P.O.: 292.197,43**

#### **Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità**

- art. 67, comma 2, lettera c) del C.C.N.L. del 21.5.2018; importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno: **€ 76.659,94**

**TOTALE RISORSE STORICHE CONSOLIDATE E INCREMENTATE per confronto 2016: € 368.857,37**

**Integrazione importo consolidato con risorse neutralizzate ai fini del confronto con il fondo 2016: Deliberazione Corte dei Conti – sezione autonomie 18.10.2018, n.19, e art. 11, comma 1, lettera a), del d.l. 135/2018.**

- Art. 67, comma 2) del C.C.N.L. del 21.5.2018; l'importo di cui al comma 1 è stabilmente incrementato:
  - di un importo, su base annua, pari a euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2015, a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall'anno 2019: **€ 15.641,60**;
  - di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data: **€ 5.244,85**;
- Art. 79, comma 1, lettera b) del C.C.N.L. 16.11.2022; la parte stabile del Fondo Risorse decentrate è costituito annualmente dalle seguenti risorse:
  - un importo, su base annua, pari a euro 84,50 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2018; poiché l'incremento di cui alla presente lettera decorre retroattivamente dal 1/01/2021, si applica quanto previsto al comma 6: **16.224,00**;

**TOTALE RISORSE STORICHE CONSOLIDATE E INCREMENTATE: 405.967,82.**

#### **Sezione II - Risorse variabili**

In questa sezione sono indicate le risorse variabili individuate dall'art. 67, commi 3, 4 e 5 del C.C.N.L. Comparto Funzioni Locali del 21.5.2018, che non hanno caratteristica di certezza per gli anni successivi. Appartengono a questo gruppo le risorse derivanti da attività conto terzi/incarichi aggiuntivi, sponsorizzazioni, attività di progettazione, economie di gestione nelle spese di personale, nonché gli

incrementi previsti in sede di Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro qualora specificamente qualificati come risorse variabili aggiuntive riferite ad uno specifico periodo.

#### **Risorse variabili computabili ai fini del confronto 2016-2022**

- art. 67, comma 3, lettera d) del C.C.N.L. del 21.5.2018; importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA di cui al comma 2, lett. b), calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio: **€ 1.325,97**.
- art. 67, comma 4, del C.C.N.L. del 21.5.2018; un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza: **€ 41.905,30**;
- art. 67, comma 5, lettera b), del C.C.N.L. del 21.5.2018; per il conseguimento di obiettivi dell'ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale (Prolungamento calendario scolastico Asilo Nido): **€ 11.465,58**;
- **Totale risorse variabili computabili ai fini del confronto 2016-2019: € 54.696,85.**

#### **Risorse variabili non computabili ai fini del confronto 2016-2022**

- art. 67, comma 3, lettera a), del C.C.N.L. del 21.5.2018; risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della legge n. 49/1997, anche tenuto conto di quanto esplicitato dall'art. 15, comma 1, lett. d) del CCNL dell'1.4.1999, come modificato dall'art. 4, comma 4, del CCNL del 5.10.2001 (G.P. Formula 1 Monza); **€ 4.166,02**;
- art. 67, comma 3, lettera b), del C.C.N.L. del 21.5.2018; della quota di risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell'art. 16, commi 4, 5 e 6 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98: **€ 0,00**;
- art. 67, comma 3, lettera c), del C.C.N.L. del 21.5.2018; risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge:
  - art. 113, D.Lgs. 18.4.2016, n.50; svolgimento funzioni tecniche nell'ambito degli appalti di forniture, servizi e lavori: **€ 30.000,00**;
  - art. 9, legge 11.8.2014, n. 114 (conversione D.L. 90/2014); compensi professionali avvocati: **€ 12.500,00**;
  - art.34 della legge n. 28/1999 e art.54 del CCNL del 14.9.2000; compensi messi per notifica atti amministrazione finanziaria: **€ 100,00**;
  - art. 70-ter del C.C.N.L. 21.5.2018: Gli enti possono corrispondere specifici compensi al personale per remunerare prestazioni connesse a indagini statistiche periodiche e censimenti permanenti, rese al di fuori dell'ordinario orario di lavoro: **€ 11.000,00**;
- art. 67, comma 3, lettera e), del C.C.N.L. del 21.5.2018; eventuali risparmi accertati a consuntivo derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL dell'1.4.1999; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo: **€ 22.354,43** (Deliberazione G.C.291 del 30.11.2022);
- art. 67, comma 5, lettera b), del C.C.N.L. del 21.5.2018; per il conseguimento di obiettivi dell'ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale; in tale ambito sono ricomprese anche le risorse di cui all'art. 56-quater, comma 1, lett. c). **(Progetto sicurezza Polizia Locale approvato dalla GC con deliberazione n. 68 del 6.4.2022): € 32.000,00**;

- art. 79, comma 5, C.C.N.L. del C.C.N.L. 16.11.2022; Le quote relative agli incrementi annuali di cui al comma 1, lett. b) di competenza degli anni 2021 e 2022 e quelle relative agli incrementi annuali di cui al comma 3 di competenza dell'anno 2022 sono computate, quali risorse variabili ed una tantum, nel Fondo relativo al 2023. **È possibile, in alternativa, computare la quota relativa all'anno 2021 delle risorse di cui al comma 1, lett. b), ferma restando la natura variabile ed una tantum della stessa, nonché le risorse di cui al comma 3, nella costituzione del Fondo anno 2022, qualora la contrattazione di cui all'art. 7 relativa a tale anno non sia stata ancora definita:**
  - comma 1 lettera b), competenza 2021: **€ 16.224,00**;
  - comma 3, quota parte 2022: **€ 8.207,69**;

**Totale risorse variabili neutralizzabili: € 136.552,14**

**TOTALE RISORSE VARIABILI: € 191.248,99.**

### Sezione III - Decurtazioni del Fondo

In questa sezione sono esplicitamente elencati tutti i vincoli normativi che limitano la crescita o riducono l'ammontare del Fondo.

- art. 15, comma 1, lett. l), del C.C.N.L. dell'1.4.1999: l'amministrazione comunale ha ritenuto opportuno, sulla base di specifico orientamento applicativo reso dall'A.R.A.N., sottrarre la quota relativa al trattamento accessorio del personale A.T.A. a suo tempo trasferito allo Stato, con riferimento in particolare a quanto attribuito a titolo di salario accessorio nell'anno 1999 e tenendo conto delle funzioni effettivamente trasferite: **€ 31.024,78.**
- art. 23, comma 2 del decreto legislativo 25.07.2017, n. 75 - Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ove si dispone:

*"Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016".*

L'applicazione di quest'ultima disposizione determina una decurtazione pari a **€ 20.422,95**, come risultato del confronto qui di seguito descritto:

	2016	2022
<b>FONDO RISORSE DECENTRATE</b>	<b>560.656,69</b>	<b>743.089,13</b>
Di cui:		
a) per Posizioni Organizzative	145.872,32	145.872,32
Di cui:		
b) per risorse variabili neutralizzabili	11.653,10	136.552,14
Di cui:		
c) per risorse stabili neutralizzabili		37.110,45

<b>FONDO RISORSE DECENTRATE al netto di a), b), c).</b>	<b>403.131,27</b>	<b>423.554,22</b>
Decurtazione		20.422,95
<b>FONDO RISORSE DECENTRATE al netto di a), b), c) e decurtazione</b>	<b>403.131,27</b>	<b>403.131,27</b>
<b>FONDO RISORSE DECENTRATE 2022 al lordo delle somme neutralizzate</b>		<b>576.793,86</b>

#### **Sezione IV - Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione**

Questa sezione è dedicata alla sintesi del Fondo sottoposto a certificazione, elaborato sulla base delle sezioni precedenti:

- Totale risorse stabili sottoposto a certificazione, determinato dal totale della sezione I al netto della decurtazione di 20.422,95 euro: **€ 405.967,82** (di cui € 37.110,45 neutralizzate);
- Totale risorse variabili sottoposto a certificazione, determinato dal totale della sezione II ridotta per le relative decurtazioni come quantificate nella sezione II: **€ 170.826,04** di cui € 136.552,14 neutralizzate.
- Decurtazione risorse per confronto con 2016: **€ 20.422,95**.

Totale Fondo sottoposto a certificazione: **€ 576.793,86** (di cui neutralizzate € 170.826,04).

#### **Sezione V - Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo**

Come specificato nella circolare della Ragioneria Generale dello Stato n.25 del 19.07.2012 questa sezione è specificamente pensata per la contabilità del Fondo al "netto" delle risorse temporaneamente allocate all'esterno dello stesso e deve essere dedicata alla esposizione delle relative poste da sottoporre in ogni caso a certificazione.

Il Comune di Lissone opera secondo il diverso principio della contabilità del Fondo al "lordo", ovvero tutte le voci del trattamento accessorio sono previste nel Fondo, fatta eccezione per gli oneri riflessi e per l'IRAP calcolate sulle singole voci incluse nel Fondo.

#### **Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa**

Questo modulo è destinato a restituire, in coerenza con le risorse rese disponibili in sede di costituzione del Fondo, la relativa programmazione di utilizzo come formalmente concordata in sede di *accordo integrativo*.

#### **Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione**

Date le risorse del Fondo, come definite con determinazione n. 724 del 14.7.2022, e successivamente integrato con determinazione n. 1403 del 14.12.2022, alcune poste hanno natura obbligatoria e non possano essere oggetto di negoziazione (es. il costo delle progressioni economiche orizzontali giuridicamente già perfezionate all'aprirsi della sessione negoziale, i compensi legati al turno, al rischio o ad altri istituti già compiutamente definiti in sede di contratto nazionale). Inoltre, il contratto integrativo non interviene su materie già precedentemente negoziate. A tali poste (quindi sia le poste non negoziabili che quelle negoziate in precedenza) è dedicata la prima sezione di questo Modulo.

PARTE STABILE	
Destinazione	€
Progressioni orizzontali a carico del fondo	160.889,77
Indennità di comparto	90.380,37
Indennità di qualifica D.3	2.324,07
Indennità asilo nido	10.086,41
Riclassificazione personale C.C.N.L. 31.3.1999	1.916,82
<b>TOTALE</b>	<b>265.597,44</b>

PARTE VARIABILE	
Destinazione	€
Indennità di turno	49.078,78
Indennità di condizioni di lavoro ( <i>rischio</i> )	3.797,60
Indennità di reperibilità	0,00
Indennità di condizioni di lavoro ( <i>maneggio valori</i> )	4.081,00
Indennità di condizioni di lavoro ( <i>disagio</i> )	3.057,00
Indennità servizio esterno	5.398,34
Compensi particolari responsabilità( <i>70-quinquies comma 1 C.C.N.L.) e funzioni (art. 56-sexies, CCNL 2018).</i>	22.500,00
Compensi specifiche responsabilità	3.583,65
Maggiorazione lavoro ordinario	0,00
Compenso per recupero I.C.I.	0,00
Prolungamento calendario Asilo Nido	11.465,58
<b>Totale 1</b>	<b>102.961,95</b>
<b>Destinazione per attività previste da specifiche norme di legge (neutralizzate)</b>	<b>€</b>
Incentivi per funzioni tecniche	30.000,00
Compenso I.S.T.A.T.	11.000,00
Compensi legali	12.500,00
Compensi art. 43 legge n.49/1997 (G.P. Formula 1 Monza)	4.166,02
Diritti di notifica	100,00
Progetto sicurezza Polizia Locale	32.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>82.766,02</b>

## Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

In questa sezione sono rappresentate tutte le poste regolate dall'attività negoziale come formalizzate nel contratto integrativo specifico sottoposto a certificazione e quindi esplicitati i diversi istituti economici toccati dall'attività negoziale.

L'ipotesi di contratto decentrato prevede la seguente destinazione delle risorse disponibili, determinate in via presuntiva in **€ 138.863,95**:

a) riconoscimento delle progressioni orizzontali	22.500,00
b) riconoscimento della performance individuale per la parte che residua	116.363,95

## Sezione III - Destinazioni ancora da regolare

Nell'ipotesi di contratto decentrato non sono previste risorse la cui destinazione è ancora da regolare.

## Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione

Questa sezione è dedicata alla sintesi, sottoposta a certificazione, elaborata sulla base delle precedenti:

- Totali destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate esplicitamente dal Contratto Integrativo (compresi compensi previsti da specifiche disposizioni di legge, neutralizzati ai fini del confronto con il 2016): **€ 458.325,41**.
- Totali destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo: **€ 118.468,45** (118.468,45+19.145,50+1.250,00). (**Vedi nota**)
- Totali delle eventuali destinazioni ancora da regolare: **€ 0,00**.

Totali poste di destinazione del Fondo sottoposto a certificazione, determinato dalla somma delle tre voci precedenti e che deve coincidere, per definizione, con il totale esposto nella Sezione IV del Modulo I (Costituzione del Fondo): **€ 576.793,86**.

Alle risorse del Fondo 2022 libere da vincoli di destinazione e disponibili per la contrattazione integrativa, pari a 118.468,45 euro (valore previsionale), si aggiungono per effetto della deliberazione di Giunta Comunale n. 291 del 30.11.2022, recante l'approvazione degli "Indirizzi per la contrattazione decentrata integrativa per l'anno 2022. Integrazione risorse del Fondo risorse decentrate 2022 in applicazione dell'art. 79 del C.C.N.L. relativo al personale del Comparto funzioni locali – Triennio 2019-2022", le seguenti ulteriori risorse:

- 19.145,50 derivanti da risparmi sul Fondo per il trattamento accessorio del personale incaricato di Posizione Organizzativa;
  - 1.250,00 euro, derivanti da risparmi sulle risorse destinate al riconoscimento di specifiche responsabilità (70-quinquies comma 1 C.C.N.L.) e funzioni (art. 56-sexies, CCNL 2018);
- per un totale di 138.863,95 euro (valore previsionale).



## Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Come specificato nella circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 25 del 19.07.2012 questa sezione è specificamente pensata per la contabilità del Fondo al "netto" delle risorse temporaneamente allocate all'esterno dello stesso e deve essere dedicata alla esposizione delle relative poste da sottoporre in ogni caso a certificazione.

Il Comune di Lissone opera secondo il diverso principio della contabilità del Fondo al "lordo", ovvero tutte le voci del trattamento accessorio sono previste nel Fondo.

## Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale

In questa sezione viene data specifica evidenza, ai fini della certificazione, del rispetto dei vincoli di carattere generale:

a) **attestazione motivata del rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità:**

Il rispetto di questo vincolo è dimostrato dai dati delle sezioni precedenti, ovvero dal confronto fra il totale delle risorse fisse e continuative pari a € **405.967,82** e il totale delle risorse destinate ad un utilizzo certo e continuativo, derivanti dai precedenti contratti nazionali o decentrati e dalla presente ipotesi di contratto decentrato, pari a : € **288.097,44** (265.597,44+22.500).

b) **attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici:**

La Giunta Comunale ha approvato con deliberazione n. 105 del 27.3.2019 il "*Sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale relativo a tutto il personale dipendente del Comune di Lissone*";

Si prevedono procedure di valutazione delle prestazioni lavorative basate sulla capacità di realizzazione degli obiettivi assegnati dall'ente e sul comportamento organizzativo. Le valutazioni determinano l'attribuzione selettiva degli incentivi economici.

## Modulo III - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente

Lo schema, meramente ricognitivo delle voci esposte nella sezione precedente, consente una visione di sintesi quantitativa delle poste discusse nei due moduli precedenti (**Modulo I - Costituzione del Fondo** e **Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo**). Lo schema è completato dalle voci del Fondo come certificate relative all'anno 2021 e dalla esposizione delle relative variazioni intervenute espresse in euro.

Fondi risorse decentrate 21-22			
Tipo risorse	2021	2021	Differenze
Totale risorse Fondo sottoposte a certificazione al netto di 145.872,32 euro per le Posizioni Organizzative.	492.331,80	576.793,86	84.462,06

Di cui totale risorse neutralizzate al fine del confronto 2016-2022.	89.200	173.662,59	84.462,06
Totale risorse Fondo sottoposte a certificazione al netto di 145.872,32 euro per le Posizioni Organizzative, e al netto delle somme neutralizzate.	403.131,27	403.131,27	0,00
<b>Decurtazione fondo</b>			
Parte fissa personale ATA	31.024,78	31.024,78	0,00
Art. 23, comma 2 del decreto legislativo 25.07.2017, n. 75	19.709,06	20.422,95	713,89

#### **Modulo IV - Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio**

Questo modulo si da conto del rispetto dei limiti di spesa rappresentati dal Fondo sia nella fase programmatoria della gestione economico-finanziaria (Sezione I), sia nella fase delle verifiche a consuntivo (Sezione II). Il Modulo si conclude con la esposizione delle disponibilità economico-finanziarie dell'Amministrazione destinate alla copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo (Sezione III).

#### **Sezione I - Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidino correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatoria della gestione**

Il Fondo 2022 per le risorse decentrate è stato costituito in via provvisoria con determinazione n. 724 del 14.7.2022, successivamente integrato con determinazione n. 1403 del 14.12.2022, avente ad oggetto "Fondo risorse decentrate di cui all'art. 67 del CCNL 21.5.2018 comparto funzioni locali - anno 2022. Applicazione art. 79 del CCNL 16.11.2022 Comparto funzioni locali – Triennio 2019-2021." Entrambi i provvedimenti hanno avuto il parere favorevole del Collegio dei Revisori.

Nel proprio parere i Revisori hanno attestato che lo schema di determinazione sottoposta alla loro valutazione preventiva:

- applica le disposizioni in materia di finanziamento e utilizzo del Fondo risorse decentrate di cui all'art. 67 del C.C.N.L. 21.5.2018;
- applica le disposizioni in materia di finanziamento e utilizzo del Fondo risorse decentrate di cui all'art. 79, commi 1, 3, 5 e 6 del C.C.N.L. 16.11.2022;
- rispetta l'art. 23 del decreto legislativo 25.07.2017, n. 75 - Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ove al comma 2 si dispone:

*"Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016".*

Le risorse necessarie all'attuazione del presente provvedimento sono state interamente previste nel bilancio di previsione 2022-2023-2024, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 18 del 27.05.2022, come successivamente modificato con le deliberazioni n. 30 del 28.7.2022, n. 33 del 13.10.2022 (ratifica CG 119 del 17.8.2022) e n. 74 del 30.11.2022;

**Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulta rispettato.**

Il Fondo 2021 per le risorse decentrate è stato costituito in via provvisoria con determinazione n. 716 del 7.7.2021, successivamente modificato a consuntivo con determinazione n. 460 del 20.5.2022, previo parere favorevole del Collegio dei Revisori. Rispetta i limiti previsti dall'art. 23, comma 2 del decreto legislativo 25.07.2017, n. 75.

**Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo**

Il Fondo 2022 per le risorse decentrate è stato costituito in via provvisoria con determinazione n. 724, successivamente integrato con determinazione n. 1403 del 14.12.2022, avente ad oggetto *"Fondo risorse decentrate di cui all'art. 67 del CCNL 21.5.2018 comparto funzioni locali - anno 2022. Applicazione art. 79 del CCNL 16.11.2022 Comparto funzioni locali – Triennio 2019-2021."*

trova copertura finanziaria nel bilancio di previsione 2021-2022-2023, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 25 del 30.03.2021, nel quale sono stanziati le risorse necessarie al finanziamento di tutte le voci di spesa comprese del Fondo 2021 sia per quanto riguarda gli emolumenti lordi, le somme per oneri riflessi ed IRAP.

Trova copertura nel bilancio di previsione 2022-2023-2024, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 18 del 27.05.2022, come successivamente modificato con le deliberazioni n. 30 del 28.7.2022, n. 33 del 13.10.2022 (ratifica CG 119 del 17.8.2022) e n. 74 del 30.11.2022, nel quale sono stanziati le risorse necessarie al finanziamento di tutte le voci di spesa comprese del Fondo 2021 sia per quanto riguarda gli emolumenti lordi, le somme per oneri riflessi ed IRAP.

Lissone, 14.12.2022

Il Dirigente del Settore Affari Generali

Dott. Elio Bassani

Firma elettronica